

Disposizioni generali - accettazione dell'eredità' (pura e semplice) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 (Rv. 669824-01)

Modi - tacita - rinunzia all'eredita' - impugnazione - da parte dei creditori - in genere - Procedimento ex art. 481 c.c. - Effetti - Perdita del diritto di accettare l'eredità - Preclusione all'accertamento della precedente accettazione - Esclusione - Rinunzia dell'erede - Inefficacia - Fondamento - Fattispecie.

La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 (Rv. 669824-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0481, Cod_Civ_art_0524, Cod_Civ_art_2909